

REGOLAMENTO (CEE) N. 2018/90 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 1990****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1733/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 1991/90⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 luglio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1733/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 12. 7. 1990, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 luglio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 ⁽¹⁾	40,43	111,24	117,89
0714 10 91	37,41	114,87 ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	114,87
0714 10 99	40,43	113,06	117,89
0714 90 11	37,41	114,87 ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	114,87
0714 90 19	40,43	113,06 ⁽²⁾	117,89
1102 90 10	73,38	206,77	212,81
1103 19 30	73,38	206,77	212,81
1103 29 20	73,38	206,77	212,81
1104 11 10	41,18	117,17	120,19
1104 11 90	80,86	229,74	235,78
1104 21 10	62,88	183,79	186,81
1104 21 30	62,88	183,79	186,81
1104 21 50	99,57	287,18	293,22
1104 21 90	41,18	117,17	120,19
1106 20 10	40,43	111,24 ⁽²⁾	117,89
1107 10 91	77,47	204,47	215,35 ⁽²⁾
1107 10 99	60,64	152,78	163,66
1107 20 00	68,87	178,05	188,93 ⁽²⁾

⁽¹⁾ 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

⁽⁷⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.